

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA' A  
RESPONSABILITA' LIMITATA

Raccolta  
N.22448

N.5273

Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno diciotto del mese di giugno nel mio studio in Savona, Via dei Mille civico numero tre interno quattro, alle ore 12 e 10.

Avanti a me, dottor ENRICO ZANOBINI Notaio in Savona, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di detta citta',

e' comparso il Signor:

**ALBEZZANO LUIGI**, nato a Vinchio (AT) l' 1 giugno 1935, residente in Albissola Marina (SV), localita' Villa Faraggiana n. 1, pensionato

il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione della societa' " ALBEZZANO S.R.L. " con sede in Albissola Marina localita' Villa Faraggiana 1 capitale sociale euro 15.600,00 numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Savona codice fiscale e partita iva 01175200094

Detto comparente della cui identita` personale io Notaio sono certo, previa rinunzia con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, mi richiede di redigere pubblico verbale delle deliberazioni che i soci della detta societa', riuniti in assemblea straordinaria, andranno a prendere sul seguente ordine del giorno:

1) Adeguamento dello Statuto sociale della Societa' ALBEZZANO S.R.L. in ottemperanza alle nuove disposizioni obbligatorie in materia di societa' di capitali apportate dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.6;

2) Delibere inerenti e conseguenti.

Avendo io Notaio aderito a tale richiesta, assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 10 dello statuto esso richiedente, il quale constatato:

- che l'assemblea e' stata ritualmente convocata per questo giorno, luogo ed ora con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 9 dello statuto;

- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione come io Notaio confermo, il presidente richiedente e il consigliere Guido Albezzano, mentre e' assente giustificato il consigliere Emanuele Cigliola

- che, come io Notaio confermo, sono presenti i soci portatori della quota a fianco di ciascuno infra riportata

LUIGI ALBEZZANO titolare di una quota di nominali

euro 795,60,

GUIDO ALBEZZANO titolare di una quota di nominali euro 3.580,20,

ANDREA ALBEZZANO titolare di una quota di nominali euro 3.580,20,

COMUNE DI NOVARA, rappresentato dalla professoressa Silvana Moscatelli, Assessore al Bilancio, Entrate, Tributi, Casa e Patrimonio per delega rilasciata dal Sindaco (che verra' conservata negli atti della Societa'), titolare di una quota di nominali euro 7.644,00

e quindi, nel complesso, i soci portatori del cento per cento del capitale sociale;

dichiara l'assemblea validamente costituita

L'Assemblea all'unanimita' delibera di adeguare lo statuto alla normativa introdotta dal D.Lgs. n. 6/2003 mediante approvazione delle norme di funzionamento contenute nello statuto che, previa lettura da me Notaio datane agli intervenuti, dal comparente e da me Notaio controfirmato per vidimazione, a questo atto si allega sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare si chiude alle ore

dodici e quaranta.

Le spese del presente atto sono a carico della societa'.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura, al comparente ed agli intervenuti che, a mia domanda, lo approvano.

Scritto in parte con mezzi meccanici, ed in parte a mano, da me e da persona di mia fiducia, su un foglio, per tre facciate intere e dodici righe della presente.

Firmati: Luigi Albezzano

Enrico Zanobini Notaio (L.S.)

## **STATUTO SOCIALE**

### **Articolo 1. Denominazione.**

E' costituita una Societa' a Responsabilita' Limitata denominata "Albezzano societa' a responsabilita' limitata, abbreviabile in "Albezzano S.r.l.".

### **Articolo 2. Oggetto Sociale.**

La Societa' ha per oggetto: la gestione a fine di lucro del lascito Faraggiana e quindi l'attivita' di conduzione dei terreni appartenenti allo stesso,

lo sfruttamento degli immobili finalizzato ad attività lucrative, nonché l'attività di manutenzione e recupero immobiliare comprese quelle di progettazione e direzione dei lavori, esecuzione di lavori, acquisizione in appalto delle relative opere.

La società potrà svolgere inoltre l'attività di: organizzazione di convegni, cerimonie, incontri di studio, mostre, e simili;

- organizzazione e gestione anche per conto terzi di manifestazioni, visite accompagnate e spettacoli in genere e locazione a terzi degli spazi da destinarsi alle attività suddette;

- attività pubblicitarie realizzabili attraverso sia l'organizzazione, lo studio e la realizzazione del prodotto pubblicitario, sia attraverso la concessione di spazi destinati ad essere occupati da slogan pubblicitari purché compatibili con le disposizioni previste dagli organi di Legge nonché dalla Sovrintendenza;

- locazione di spazi, ambienti ed alloggi destinati ad uso di civile abitazione, attività commerciali e professionali;

- esercizio di attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande;

- prestazione di servizi nel campo dell'attività amministrativa, finanziaria e aziendale, elaborazione dati, ricerche di mercato, assicurativa ed informatica, di revisione dei conti. Svolgimento di corsi di formazione per diplomati e laureati finalizzati all'addestramento professionale e alla cultura del tempo libero.

Essa può compiere in via non prevalente tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, senza esercizio di quest'ultima attività nei confronti del pubblico, compreso il rilascio di fidejussioni anche gratuite, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere, sempre in via non prevalente, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e sempre senza esercizio di detta attività nei confronti del pubblico, sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 C.C. ed esclusa ogni attività di successivo collocamento a sensi della Legge n.1/1991 e del D. Legge. 3/5/1991 n.143 convertito con Legge 197 del 5/7/1991, nonché del Decreto Legislativo 1/9/1993 n. 385.

### **Articolo 3. Sede Sociale.**

La società ha sede in Albissola Marina, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, e con decisione dell'Organo Amministrativo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate, ovvero trasferire la Sede Sociale nell'ambito del comune sopra indicato; compete ai Soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie ovvero di trasferire la Sede Sociale in comune diverso da quello sopra indicato.

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con la Società, s'intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei Soci; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei Soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

La durata della società è fissata dall'atto costitutivo fino al 31/12/2100, e potrà essere prorogata.

### **Articolo 5. Capitale Sociale.**

Il capitale sociale è determinato in Euro 15.600 (quindicimilaseicento) diviso in quote ai sensi di legge.

Il Capitale Sociale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito ovvero ridotto, conformemente alle disposizioni di Legge in materia, con decisione dei Soci.

Ai Soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del Capitale Sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la Sede Sociale, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del Collegio Sindacale, se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci che risulti da successivo verbale dell'Assemblea dei Soci.

### **6. Partecipazioni.**

I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati

da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.

#### **7. Finanziamenti dei Soci alla Società'.**

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai Soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al Capitale Sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio e alle condizioni determinate con decisione dei Soci.

Salva diversa determinazione, i versamenti effettuati dai Soci a favore della Società sono a tutti gli effetti infruttiferi di interessi.

Al rimborso dei finanziamenti dei Soci si applica l'articolo 2467 del Codice Civile.

#### **Articolo 8. Titoli di debito.**

La Società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi, per somma complessivamente non eccedente il Capitale Sociale, la riserva legale e le riserve disponibili, con decisione dei Soci.

La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare:

- il valore nominale di ciascun titolo;
- il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della Società;
- se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della Società.

I titoli di debito devono indicare:

la denominazione, l'oggetto e la sede della Società, con indicazione dell'ufficio del Registro delle imprese presso il quale la Società è iscritta;

- il Capitale Sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
- la data della decisione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle imprese;
- l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi

attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della Società;

- le eventuali garanzie da cui sono assistiti;  
- se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

I possessori dei titoli di debito si riuniscono in Assemblea al fine di deliberare in ordine:

- alla nomina del Rappresentante Comune, se successivo al primo indicato nell'Atto Costitutivo della Società ovvero in caso di espressa rinuncia di questo o sopravvenuta impossibilità di adempiere al proprio mandato, da comunicarsi o rilevarsi non oltre dieci giorni dalla decisione dei Soci di prima emissione;

- alla revoca del Rappresentante Comune;

- alle modificazioni delle condizioni del prestito;

- alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;

- agli altri oggetti d'interesse comune dei possessori dei titoli di debito.

L'Assemblea dei possessori di titoli di debito è convocata dall'Organo Amministrativo o dal Rappresentante Comune dei possessori dei titoli di debito, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti possessori di titoli di debito che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. Nel caso di emissione di titoli di debito al portatore l'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, recante l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Si applicano all'Assemblea dei possessori di titoli di debito le disposizioni relative all'Assemblea dei Soci recate dal presente Statuto e dal Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata.

All'Assemblea dei possessori dei titoli di debito possono essere chiamati ad assistere l'Organo Amministrativo e i Sindaci, se esistenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei possessori dei titoli di debito sono verbalizzate su apposito libro, numerato e vidimato prima di essere posto in uso e tenuto con le stesse modalità con cui sono tenuti gli altri libri sociali.

Il Rappresentante Comune dura in carica per un

periodo non superiore ad un triennio e puo' essere rieleto. L'Assemblea dei possessori dei titoli di debito ne fissa il compenso annuo, in ogni caso a carico della Società, di ammontare compreso tra lo 0,50 per cento e lo 0,80 per cento del maggiore tra il valore nominale del prestito emesso ed Euro 600.000,00 (seicentomila/00).

Il Rappresentante Comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei possessori dei titoli di debito e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la Società e assistere alle operazioni di sorteggio dei titoli di debito. Egli ha diritto di assistere all'Assemblea dei Soci.

#### **Articolo 9. Prelazione.**

In caso di trasferimento, per atto tra vivi, in tutto od in parte, delle quote, di costituzione sulle stesse di diritto reale ovvero di trasferimento del diritto di opzione in caso di aumento del capitale, salvo il caso di cessione a favore di parenti in linea retta, il Socio dovrà previamente comunicarne offerta di vendita agli altri Soci, a mezzo lettera raccomandata A/R, inviata al domicilio risultante dal libro dei Soci, indicando il prezzo e le altre condizioni del trasferimento.

Il Socio o i Soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno, entro e non oltre 20 (venti) giorni dal ricevimento dell'offerta, inviarne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A/R, indirizzata all'offerente e, per conoscenza, alla Società ed agli altri Soci, manifestando la volontà di acquistare le quote o il diritto offerti in prelazione.

Nel caso in cui l'offerta sia accettata da più Soci, le quote o il diritto offerto in prelazione verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società'.

Qualora, pur manifestando di volere esercitare la prelazione, il Socio o i Soci comunichino di non essere d'accordo sul prezzo delle quote o del diritto offerto in prelazione, il prezzo medesimo sarà determinato, con equo apprezzamento e sulla base di criteri estimativi consuetamente in uso, dal Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 24, che in siffatta ipotesi assumerà il compito di arbitro.

#### **Articolo 10. Gradimento.**

Nell'ipotesi di alienazione delle quote o di trasferimento, a qualunque titolo, del diritto di opzione in caso di aumento di capitale, e sempre

che non sia stato esercitato dagli altri Soci il diritto di prelazione secondo le modalita' indicate nel presente Statuto, l'acquirente non socio dovrà previamente ottenere il gradimento da tanti Soci che rappresentino più della meta' del Capitale Sociale.

Il gradimento puo' essere motivatamente negato solo quando il proposto acquirente:

operi direttamente o indirettamente, in concorrenza, nel medesimo mercato e settore di attivita' economica della Societa';

sia oggettivamente privo e/o carente dell'organizzazione finanziaria, tecnologica e/o commerciale idonea per il raggiungimento dell'Oggetto Sociale.

Il Socio che intenda alienare le quote o trasferire il diritto di opzione, ne dara' comunicazione agli altri Soci a mezzo lettera raccomandata A/R, inviata al domicilio risultante dal libro dei Soci, indicando le generalita' del proposto acquirente.

I Soci che non intendono acconsentire al trasferimento al proposto acquirente, entro e non oltre giorni 15 (quindici) dall'avvenuto ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno comunicare il non gradimento a mezzo lettera raccomandata A/R inviata al domicilio del Socio che ha manifestato l'intenzione di alienare le quote o trasferire il diritto di opzione.

#### **Articolo 11. Decisioni dei Soci.**

I Soci decidono sulle materie loro riservate dalla Legge e dal presente Statuto, nonche' sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del Capitale Sociale sottopongono alla loro approvazione.

Ogni Socio, regolarmente iscritto nel libro dei Soci e al quale spetti il diritto di voto, partecipa alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle decisioni i Soci morosi ed i Soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di Legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Salvo quanto previsto per le deliberazioni assembleari, le decisioni sono assunte con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentano almeno la metà del Capitale Sociale.

#### **Articolo 12. Decisioni dei Soci mediante consenso espresso per iscritto.**

Salvo deliberazione dell'Assemblea dei Soci nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto, i Soci decidono mediante espressione del proprio



consenso per iscritto, secondo una procedura, attivata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, che assicuri l'effettiva possibilità per tutti i Soci di:

essere preventivamente informati dell'argomento oggetto della decisione;

partecipare al processo decisionale e di manifestare in esso la propria opinione.

I documenti sottoscritti dai Soci devono pertanto riportare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e le modalità di espressione del consenso ovvero del dissenso.

L'espressione del consenso ovvero del dissenso dovrà essere data non oltre 3 (tre) giorni dal ricevimento della proposta di decisione.

### **Articolo 13. Decisioni dei Soci mediante deliberazione assembleare.**

Qualora i Soci siano in numero superiore a 2 (due) e negli altri casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto, essi decidono esclusivamente mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci, la quale, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le cui deliberazioni, prese in conformità della Legge e dello Statuto Sociale, sono obbligatorie e vincolanti per tutti i Soci.

### **Articolo 14. Convocazione dell'Assemblea.**

L'Assemblea è formalmente convocata, nella Sede Sociale ovvero in luogo diverso purché in Italia, su richiesta dell'Organo Amministrativo o di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del Capitale Sociale, comunicata con avviso a tutti i Soci e al Rappresentante Comune dei possessori dei titoli di debito, se esistente, almeno 5 (cinque) giorni liberi prima della data in cui è fissata l'adunanza, a mezzo telegramma, lettera raccomandata ovvero mediante posta elettronica, all'indirizzo risultante dal libro dei Soci. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea dei Soci non risultasse regolarmente costituita; anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea, ai sensi dell'articolo 2479-bis, comma 2, del Codice Civile, mediante delega conferita per iscritto. La rappresentanza può essere conferita

solo per singole adunanze.

#### **Articolo 15. Costituzione dell'Assemblea.**

L'Assemblea dei Soci è costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentano almeno la metà del Capitale Sociale.

L'Assemblea è altresì validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando ad essa partecipa l'intero Capitale Sociale e tutti gli Amministratori, i Sindaci, se nominati, e il Rappresentante Comune dei possessori dei titoli di debito, se esistente, sono presenti o informati della riunione. In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

#### **Articolo 16. Deliberazioni dell'Assemblea.**

L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentano la metà del Capitale Sociale presente.

L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentano almeno i due terzi del Capitale Sociale sulle seguenti materie:

modificazioni dell'Atto Costitutivo;  
operazioni di fusione, scissione, trasformazione;  
anticipato scioglimento o proroga della Società, modalità della liquidazione del patrimonio sociale, nomina di uno o più liquidatori e determinazione del loro compenso, revoca della liquidazione;  
operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'Oggetto Sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;  
altre materie previste dallo Statuto Sociale.

#### **Articolo 17. Presidente dell'Assemblea.**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato, se nominato, o, in assenza o impedimento di entrambi, da un Socio nominato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario da essa designato e, occorrendo, da due scrutatori pure designati dall'Assemblea, salve le ipotesi in cui il verbale dell'Assemblea debba essere redatto da Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e, salvo che il verbale sia redatto da Notaio, anche dal Segretario.

#### **Articolo 18. Organo Amministrativo.**

L'amministrazione della Società, è affidata ad un Amministratore Unico ovvero ad un Consiglio di

Amministrazione composto da un numero non minore di due e non maggiore di cinque membri, anche non Soci, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente eletti con decisione dei Soci, previa determinazione del numero.

La decisione dei Soci che nomina l'Organo Amministrativo ne fissa i compensi.

L'Organo Amministrativo determinerà invece gli eventuali maggiori compensi degli Amministratori che ricoprono particolari incarichi e potrà decidere di accantonare, a titolo di Trattamento di fine Mandato, ad un apposito fondo di bilancio una somma non superiore ad un dodicesimo del maggior compenso annuo assegnato, da corrispondersi agli Amministratori che ricoprono particolari incarichi al termine del loro mandato.

La durata dell'Organo Amministrativo è indeterminata, salvo diversa decisione dei Soci, in caso di nomina di un Amministratore Unico. Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione, esso dura in carica in ogni caso fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata la nomina e, comunque, non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata deliberata la nomina.

#### **Articolo 19. Poteri dell'Organo Amministrativo.**

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso demandato il compimento di tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'Oggetto Sociale, esclusi soltanto quelli che, per Legge o per Statuto, sono di competenza dei Soci.

Ove nominato, il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i Soci, elegge nel suo seno il Presidente e può nominare un Amministratore Delegato al quale potrà delegare le proprie attribuzioni eccettuate quelle non delegabili ai sensi di Legge.

Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, esso si raduna presso la Sede Sociale o altrove, purché in Italia, su convocazione del Presidente, ogni volta che questo lo reputi opportuno o necessario per lo svolgimento dell'attività sociale, ovvero nel caso in cui gliene sia fatta richiesta da un Amministratore.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la

discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera raccomandata A/R spedita quantomeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica, da spedirsi quantomeno 1 (uno) giorno libero prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo, se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dall'Amministratore più anziano. L'Amministratore che presiede l'adunanza nomina un Segretario.

E' obbligo dell'Organo Amministrativo la tenuta dei libri sociali di cui all'articolo 2478, comma 2, del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione puo' redigere un Regolamento che determina per ciascun Amministratore specifiche attribuzioni e poteri di gestione. Il regolamento è approvato con decisione dei Soci.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il Regolamento, se approvato, sono adottate a maggioranza degli Amministratori presenti e devono essere fatte constare su apposito registro dei verbali e sono autenticate con firma del Presidente dell'adunanza nella quale sono state assunte e del Segretario. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Articolo 20. Poteri di rappresentanza.**

La rappresentanza generale della Società spetta all'Amministratore Unico, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, se nominato, nei limiti della delega conferita a quest'ultimo.

Ove la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, questi puo' delegare parte dei suoi poteri, nominando avvocati e procuratori legali, procuratori speciali e ad negotia. Puo' inoltre nominare un Direttore Generale.

#### **Articolo 21. Organo di Controllo.**

I Soci possono nominare un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali dureranno in carica per tre esercizi e saranno rieleggibili.

Il compenso dei Sindaci è determinato con la decisione dei Soci che nomina il Presidente del Collegio.

La nomina del Collegio Sindacale è in ogni caso obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile.

#### **Articolo 22. Esercizio sociale, bilancio e destinazione degli utili.**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) dalla chiusura dell'esercizio sociale l'Organo Amministrativo presenta ai Soci il bilancio dell'esercizio sociale per l'approvazione; qualora la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedessero particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, i Soci potranno essere chiamati a pronunciarsi sull'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La decisione dei Soci che approva il bilancio decide sulla destinazione degli utili.

#### **Articolo 23. Scioglimento della Società.**

Addivenendosi, in qualunque momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, i Soci stabiliscono le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso.

#### **Articolo 24. Collegio arbitrale.**

Qualora dovessero insorgere controversie tra i Soci, ovvero tra Soci e Società e/o Amministratori, ovvero ancora tra aventi causa di Soci, sia tra loro sia nei confronti della Società o degli Amministratori in dipendenza dei rapporti sociali e/o del presente Statuto, e cioè anche in caso di liquidazione della Società, le controversie medesime saranno deferite per la loro risoluzione ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, da nominarsi da parte del presidente del Tribunale di Savona.

Il termine per la pronuncia del lodo arbitrale sarà di 90 (novanta) decorrenti dalla costituzione del Collegio Arbitrale.

Qualora il Collegio Arbitrale ammetta i mezzi di prova e/o disponga consulenze, il termine si intenderà prorogato automaticamente ed andrà a scadere il novantesimo giorno dal compimento dell'ultimo atto istruttorio o, se successivo,

dall'ultimo atto relativo alle consulenze.

Il Collegio Arbitrale giudicherà ritualmente e secondo diritto.

La sede dell'arbitrato sarà scelta dal Collegio purché a Savona.

**Articolo 25. Norme di rinvio.**

Per quanto non pattuito o previsto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile.

Firmati: Luigi Albezzano

Enrico Zanobini Notaio (L.S.)